

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **La condanna solidale al pagamento delle spese processuali può essere pronunciata nel caso di mera comunanza di interessi tra le parti?**

*La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Qualora quindi il giudice del merito non abbia provveduto ad individuare alcun interesse comune dei due convenuti che giustificasse la previsione di un vincolo di solidarietà per le spese, e, senza motivare in alcun modo sulla solidarietà, si sia limitato a prevederla in dispositivo, risultano violate sia la previsione dell'art. 97 c.p.c. che quella del D.M. n. 127 del 2004 (cd. tariffa forense).*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.7.2015, n. 16056**

*...omissis...*

1. La Corte di Appello ha ritenuto di ammettere le prove orali escluse dal primo giudice ed ha richiamato, in sentenza, "le ragioni espresse nella ordinanza collegiale del 13 ottobre 2009 ... che possono sintetizzarsi nella avvenuta verifica che, negli atti difensivi, fossero chiaramente dedotte le circostanze di fatto sulle quali era stata richiesta la prova e sulla loro rilevanza".

Con specifico riferimento alla dedotta condotta diffamatoria, il giudice dell'appello ha rilevato che il procedimento penale era stato definito con "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. e che - in sede civile - i testi Psssssl trattore lo ha rubato"); ciò premesso, ha osservato che "la sentenza di applicazione della pena ai sensi della citata disposizione, pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, presuppone pur sempre una ipotesi di responsabilità della quale il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare" e - per altro verso - che l'espressione usata non poteva essere intesa come "contenuto improprio dovuto alla rusticità della persona che la pronunciò" e che aveva "un contenuto oggettivamente offensivo e lesivo" e risultava "particolarmente odiosa nel contesto drammatico nel quale venne pronunciata".

2. Col primo motivo (che deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte abbia ammesso le prove per interpellato e per testi, benchè gli attori non avessero mai articolato i relativi capitoli di prova: sostiene pertanto che le prove assunte in fase di gravame debbono essere ritenute "tamquam non essent".

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono state trascritte le istanze istruttorie cui si riferisce onde consentire alla Corte di effettuare il proprio controllo direttamente sulla base del ricorso.

3. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e segg. c.p.p.) censura la sentenza per avere affermato la responsabilità del ricorrente sulla sola base dell'avvenuto patteggiamento, ancorchè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia efficacia di giudicato nel procedimento civile.

3.1. La censura è infondata, poichè la Corte non ha affermato tout court l'efficacia di giudicato della sentenza penale, ma ha valutato, nel complesso, le univoche dichiarazioni rese dai testi Psssssss il fatto che l'imputato abbia preferito non difendersi in sede penale, in conformità agli indirizzi prevalenti di legittimità (Cass., S.U. n. 17289/2006, Cass. n. 23906/2007, Cass. n. 24587/2010; Cass. n. 26263/2011, Cass. n. 9456/2013) secondo cui, pur non dando luogo a giudicato in sede civile, la sentenza di patteggiamento costituisce "indiscutibile elemento di prova" (Cass. n. 24587/2010) "di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare" (Cass. n. 26263/2011).

4. Col terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., sul rilievo che - per quanto evidenziato con primi due motivi - gli attori non avevano "minimamente ottemperato all'onere della prova, al fine di accertare autonomamente i presunti fatti illeciti".

4.1. Il motivo è inammissibile giacchè non prospetta alcun error in iure, ma - senza dedurre alcun vizio motivazionale - si limita a dolersi della valutazione di adeguatezza della prova compiuta dalla Corte di merito (che ha evidentemente considerato sufficienti a dimostrare l'avvenuta pronuncia dell'espressione offensiva gli elementi di cui ai primi due motivi).

5. Col quarto motivo (che prospetta ogni possibile vizio motivazionale), il Dsss si duole che la Corte abbia ritenuto effettivamente pronunciata l'espressione contestata, senza considerare che le dichiarazioni testimoniali rese in sede di gravame non erano utilizzabili e - comunque - senza tener conto che il trattore non poteva certo essere rubato ("per le condizioni assolutamente fatiscenti") e che, pertanto, l'espressione rubare il trattore (ove pronunciata) doveva essere intesa nel senso che il giovane si era posto alla guida del mezzo di sua iniziativa.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile in quanto pretende di proporre un diverso apprezzamento di merito circa la valenza offensiva dell'espressione usata dal D.M. in base ad un elemento (quale la fatiscenza del mezzo) del tutto inidoneo ad incidere sull'adeguatezza della motivazione.

6. Con l'ultimo motivo ("violazione e falsa applicazionesssss del D.M. 8.4.2004 n. 127 - condanna del sig. D.ss. al pagamento delle spese legali in ragione dell'importo liquidato a carico di Dss il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, in solido col padre, per importi rapportati allo scaglione delle tariffe professionali relativo alla somma dovuta da Dsssss (compreso fra 258.300,01 e 516.500,00 Euro) anzichè alla somma (di poco più di 12.000,00 Euro) da esso dovuta.

6.1. Il motivo è fondato.

Va considerato, infatti, che:

- l'art. 97 c.p.c., prevede che "se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa", potendo anche "pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune";

- al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria" (Cass. n. 24757/2007; cfr. anche Cass. n. 1628/1972);

- nel caso in esame, la Corte di merito non ha individuato alcun interesse comune dei due convenuti che giustificasse la previsione di un vincolo di solidarietà per le spese, ma, senza motivare in alcun modo sulla solidarietà, si è limitata a prevederla in dispositivo:

in tal modo sono risultate violate sia la previsione dell'art. 97 c.p.c. (non espressamente richiamata nella rubrica, ma implicita nel contenuto della censura) che quella del D.M. n. 127 del 2004 (cd.tariffa forense), in quanto è stata prevista una ingiustificata solidarietà passiva e sono stati posti a carico del ricorrente - per effetto del vincolo solidale - onorari e diritti previsti per uno scaglione superiore.

6.2. Accolto, dunque, il motivo e cassata la sentenza in relazione ad esso, può provvedersi alla decisione nel merito (non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto), con esclusione del vincolo della solidarietà fra D.M.E. e G. e con condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito nei minori importi indicati in dispositivo.

7. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte, rigettati i primi quattro motivi, accoglie il quinto, cassa in relazione e, decidendo nel merito, revoca, nei confronti di xxx., la condanna solidale al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza impugnata; condanna il medesimo Dxxx a rifondere al xxx le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, liquidandole - rispettivamente - in Euro 1.850,00 ed in Euro 2.950,00, il tutto oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.